

N. R.G. 230/2023



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL TRIBUNALE DI BERGAMO

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Laura De Simone	- Presidente
dott. Luca Fuzio	- Giudice estensore
dott. Bruno Conca	- Giudice

nel procedimento n. **230/2023 P.U.** per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

OSVALDO BELOTTI (C.F. BLTSLD64E05A794W), nato a Bergamo il 05.05.1964

e

SARA TUBINI (C.F. TBNSRA65D66L781P), nata a Verona il 26.04.1965, entrambi residenti in Albino (BG), Via Spiazzi n. 8

rappresentati e difesi dall'Avv. Agnese Casalaina (C.F. CSLGNS78E55H501N) del Foro di Roma, presso il cui studio sito in Roma, Via Giunio Bazzone n. 3, sono elettivamente domiciliati

- ricorrenti -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

OGGETTO: APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL PATRIMONIO



- letto il ricorso depositato in data 10/08/2023 da OSVALDO BELOTTI (C.F. BLTSLD64E05A794W) e SARA TUBINI (C.F. TBNSRA65D66L781P) per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio familiare;
- rilevato innanzitutto che, dal combinato disposto degli art. 66 CCII e 268 e seguenti CCII, è ammissibile la presentazione congiunta dell'istanza di apertura della procedura di liquidazione controllata da parte di familiari conviventi, poiché l'art. 66 CCII riveste carattere generale ed è quindi applicabile anche alle procedure di liquidazione controllata del patrimonio (Trib. Milano, Sentenza del 02.03.2023; Trib. Verona, Sentenza n. 4188 del 06.10.2022);
- ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale *ex* art 27, co. 2 CCII, atteso che i ricorrenti sono residenti nel comune di Albino (BG) e quindi il centro dei loro interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;
- rilevato che i ricorrenti rivestono la qualità di debitori *ex* art. 65 co.1 CCII in quanto soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che gli stessi non sono in grado di far fronte alle obbligazioni contratte, a fronte di un indebitamento di circa euro _____ imputabile al SIG. BELOTTI OSVALDO e di circa euro _____ imputabile alla SIG.RA TUBINI SARA (oltre ai compensi spettanti ai professionisti della presente procedura) derivante dall'andamento negativo delle attività commerciali del Sig. BELOTTI e dai gravi problemi di salute di quest'ultimo;
- evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII;
- considerato che i ricorrenti risultano proprietari dei seguenti beni immobili:
unità immobiliare sita in _____, Foglio _____, Particella _____, sub. _____, aggiudicata all'asta del 20.04.2023 al prezzo di euro _____ nella procedura esecutiva immobiliare n. 21/2022 RGE pendente avanti al Tribunale di Bergamo; quota di 1/6 del diritto di proprietà e quota di 1/3 del diritto di nuda proprietà dell'unità immobiliare sita in _____, Foglio _____, particella _____, sub. _____ e in _____, Foglio _____, particella _____, sub. _____, dal valore complessivo stimato in euro _____;
- considerato che i ricorrenti non risultano proprietari di beni mobili registrati;



- considerato che il SIG. BELOTTI risulta titolare dei seguenti rapporti bancari:

- conto corrente n. [redacted] presso [redacted] con saldo passivo al 31.03.2023 di euro – 239,15 (doc. 51);
- conto corrente n. [redacted] presso [redacted] con saldo attivo al 05.01.2023 di euro 505,37 (doc. 52);
- conto corrente n. [redacted] presso [redacted] cointestato con la Sig.ra Tubini, con saldo al 09.03.2023 di euro 62,31 (doc. 53);
- carta Poste Pay Evolution n. [redacted] con saldo al 10.07.2023 di euro 167,86 (doc. 54).

Detti saldi attivi non vengono messi a disposizione della procedura in quanto destinati alla soddisfazione del fabbisogno quotidiano di spesa del debitore.

Il Sig. Belotti è altresì titolare di n. 15 azioni di [redacted] del valore di euro 54,08 alla data del 31.03.2023.

- considerato che la SIG.RA TUBINI è titolare dei seguenti rapporti bancari:

- conto corrente n. [redacted] presso [redacted] con saldo al 31.03.2023 di euro 441,42 (doc. 70);
- conto corrente n. [redacted] presso [redacted] cointestato con il Sig. Belotti, con saldo al 09.03.2023 di euro 62,31;
- Poste Pay Evolution n. [redacted] con saldo al 10.07.2023 di euro 667,74 (doc. 71).

I detti saldi attivi non vengono messi a disposizione della procedura in quanto destinati alla soddisfazione del fabbisogno quotidiano di spesa del debitore.

La ricorrente è titolare anche di un fondo pensione [redacted] con accumulo alla data del 31.12.2021 di euro 296,33.

- considerato che i ricorrenti non sono proprietari di alcun bene mobile registrato;

- considerato che BELOTTI OSVALDO è percettore di reddito in quanto lavoratore dipendente a tempo indeterminato presso la società [redacted] con mansioni di responsabile di flotta e percepisce uno stipendio mensile medio netto di euro [redacted] calcolato per 14 mensilità; ([redacted] euro mensili al lordo della cessione del quinto);

- considerato che la Sig.ra TUBINI SARA è

[redacted] e percepisce un reddito mensile medio netto di euro [redacted] calcolato per 12 mensilità;



- considerato che i ricorrenti convivono con (nato nell'anno 2002) uno dei tre figli della coppia e si sono appena trasferiti in un immobile condotto in locazione sito ad Albino (BG), in Via Spiazzi n. 8;
- considerato che l'importo per le spese di sostentamento familiare è stato indicato in euro mensili, in linea con la media ISTAT prevista per un nucleo familiare composto da 3 persone;
- considerato che i ricorrenti hanno formulato una proposta liquidatoria con cui metterebbero a disposizione della procedura la somma di euro mensili per 36 (euro complessivi), oltre al ricavato della vendita delle unità immobiliari sopradescritte per un importo totale di euro ; oltre alla somma accumulata con il fondo pensione dell'importo di euro 296,33; per complessivi euro ;
- ritenuto che, essendo la presente procedura di carattere interamente liquidatorio, alle somme così calcolate vadano altresì aggiunte le tredicesime mensilità percepite dal sig. BELOTTI OSVALDO, ad oggi quantificabili nell'importo di euro euro , o nel diverso importo che risulterà in corso di procedura;
- considerato altresì che attualmente sullo stipendio del SIG. BELOTTI OSVALDO grava una trattenuta di euro 162,00 mensili riconducibile alla cessione di 1/5 in favore di (derivante da contratto n. , stipulato il 16 febbraio 2022 nell'ambito di un'operazione di rinnovo di un precedente finanziamento) (doc. 33);
- ritenuto, con riguardo alla cessione di 1/5 dello stipendio in favore di (contratto n. , stipulato il 16 febbraio 2022 nell'ambito di un'operazione di rinnovo di un precedente finanziamento) che la medesima, dalla data del presente provvedimento, è inopponibile alla procedura, per il principio della par condicio creditorum, la cui salvaguardia costituisce la ratio della sottrazione a chi accede alla procedura di liquidazione della disponibilità dei suoi beni, e tra questi rientra anche il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del debitore destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c. (principio mutuato dalla disciplina fallimentare- v. sul punto Cass.10/08/2017, n. 19947 - La Cassazione con la pronuncia condivisibile citata ha osservato che l'ordinanza di assegnazione si configura come una cessione pro solvendo o una datio in solutum condizionata al pagamento della somma dovuta in favore del creditore precedente e l'effetto satisfattivo del diritto del creditore non coincide con il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo e determina il trasferimento del credito pignorato, ma è



rimesso alla successiva riscossione dell'importo assegnato. Il pagamento di taluno dei creditori successivamente all'apertura della liquidazione è quindi impedito dal principio generale del concorso dei creditori di cui all'art.2741 c.c.);

- ritenuto pertanto che, in corretta applicazione del combinato disposto degli artt. 270, V° comma e 150 CCIII, anche il predetto importo, per la durata di 36 mensilità, debba essere messo a disposizione dei creditori della procedura;

- osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, AVV. VALENTINA BAVETTA, la quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;

- ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;

- valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2 lett. b) CCII quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di BELOTTI OSVALDO e TUBINI SARA;

nomina Giudice Delegato il DOTT. LUCA FUZIO;

nomina liquidatore l'AVV. VALENTINA BAVETTA;

ordina ai ricorrenti di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito dei ricorrenti sino alla concorrenza dell'importo di euro 2.600,00 mensili, con obbligo dei ricorrenti di



versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura; dichiara inopponibile alla procedura, dal momento del deposito della presente sentenza, la trattenuta di euro 162,00 mensili riconducibile alla cessione di 1/5 in favore di (derivante da contratto n. , stipulato il 16 febbraio 2022 nell'ambito di un'operazione di rinnovo di un precedente finanziamento) gravante sullo stipendio di BELOTTI OSVALDO;

dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di BELOTTI OSVALDO e TUBINI SARA;

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
 - entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
 - provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
 - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
- dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se i ricorrenti stiano cooperando al regolare, efficace e



proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;

dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Bergamo.

Manda alla cancelleria per la notificazione alla debitrice e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, il 6 settembre 2023

Il Giudice est.
Dott. Luca Fuzio

Il Presidente
Dott.ssa Laura De Simone

